



VERBALE N. 30 DELL'ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti comunica con profondo dolore la scomparsa della mamma del Consigliere Avv. Andrea Pontecorvo.

I Consiglieri, osservando un minuto di raccoglimento, si stringono al dolore del Collega, Consigliere Avv. Andrea Pontecorvo e della Famiglia dell'adorata Signora (omissis) porgendo loro le più sentite condoglianze.

Il Consiglio porge le più sentite condoglianze della Famiglia Pontecorvo.

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 19 luglio 2021 è deceduto il Presidente Emerito dell'Organismo Congressuale Forense Avv. Antonio Rosa. Lo ricorda quale Presidente dell'Unione triveneta, fondatore ed animatore del coordinamento degli Ordini e delle Unioni forensi, fondatore e primo Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense.

I funerali si sono svolti a Verona mercoledì ed il Consiglio ha inviato un cuscino di fiori.

Il Consiglio porge le più sentite condoglianze alla Famiglia del Compianto Collega Antonio Rosa.

- Il Presidente Galletti comunica che il Presidente e il Consiglio mondiale della Corte Internazionale di Arbitrato ICC, la più grande istituzione arbitrale al mondo, hanno eletto l'Avv. (omissis) quale componente/giudice della stessa Corte per un periodo di tre anni rinnovabile. Trattasi nel settore dell'arbitrato di uno dei più importanti riconoscimenti internazionali.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione, augurando buon lavoro al Consigliere emerito (omissis).

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Bolognesi distribuiscono le bozze di convenzioni specialistiche Diritto del lavoro e Diritto sportivo elaborate con l'Università degli Studi la Sapienza di Roma; il Consigliere Bolognesi chiede al Consiglio di autorizzare il Presidente alla loro sottoscrizione.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Bolognesi, approva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani, comunicano che sono giunte le mail da parte degli Avvocati (omissis) con le quali denunciano alcune affermazioni contenute nella sentenza (che si distribuisce) sulle modalità con le quali è stato esercitato il diritto di difesa.

Il Consiglio, rimarcando l'inopportunità delle affermazioni contenute in sentenza sulle modalità con le quali è stato esercitato il diritto di difesa che arrecano un notevole pregiudizio all'autonomia defensionale in generale ed alla professionalità dei Colleghi in particolare, stante la gravità dei fatti, invia la presenta delibera al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al

Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Roma e al Presidente del Tribunale di Roma, per le valutazioni di competenza. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce in merito alla richiesta pervenuta al Consiglio dalla dirigente della Corte di Appello di Roma in data 14 luglio 2021, dove per il proseguimento della sessione di abilitazione alla professione di Avvocato, fino alla conclusione prevista per la fine del mese di settembre 2021, richiede il prolungamento del periodo di noleggìo, già concesso, dei supporti tecnici operativi in loco come descritti in dettaglio nella delibera consiliare del 20 maggio 2021. A tal fine comunica che la ditta incaricata, fornitrice del servizio, ha presentato fattura per un importo di Euro (omissis) oltre oneri di legge.

Il Consigliere Celletti esprime voto contrario, perché si dovrebbe attivare il Ministero, essendo già intervenuto il Consiglio. In senso analogo si esprimono i Consiglieri Cerè e Galeani. Il Consigliere Mobrìci evidenzia l'utilità e l'indifferibilità della spesa, perché diversamente si interromperebbero gli esami; dunque, l'impegno è essenziale per consentire la prosecuzione delle attività d'esame dove sono impegnati in ben trentacinque commissioni i nostri colleghi commissari a beneficio di tanti giovani prossimi colleghi.

Il Consiglio, a maggioranza, approva la spesa per la prosecuzione del servizio indispensabile ad impedire l'interruzione della sessione d'esami in corso.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sull'esito del parere n. (omissis) richiesto da questo Consiglio al Consiglio Nazionale Forense riguardante la possibilità per un iscritto nell'Albo, in possesso della cittadinanza italiana, di essere trasferito nell'elenco speciale degli avvocati enti pubblici per l'esercizio della professione forense alle dipendenze di una struttura dello Stato Città del Vaticano.

Il Consiglio Nazionale Forense precisa che *“l'articolo 23 della legge 247/2012 – relativo all'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici – presuppone che l'ente pubblico alle cui dipendenze l'avvocato esercita la professione (e nei limiti previsti dalla stessa disposizione) appartenga alla repubblica italiana: l'unica eccezione a tale principio è stata affermata, con il parere n. 13/2016, in relazione alle istituzioni dell'Unione europea il cui ordinamento, come noto, è distinto ma integrato con l'ordinamento italiano. Al quesito deve pertanto essere data risposta negativa”*

Il Consiglio prende atto, disponendo la verifica di eventuali istanze di passaggio ad albi ed elenchi.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Colella Elisa Rita, Giardi Gennyfer, Mauro Silvia Leda, Napolitano Vincenzo, Petrachi Silvia

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Direttore Amministrativo delle Corti di Appello di Roma - Ufficio Sorveglianza U.N.E.P., pervenuta in data 21 luglio 2021, con la quale trasmette l'autorizzazione del Presidente della Corte per l'apertura delle casse U.N.E.P. dal 1° al 31 agosto 2021 come disciplinato e dettagliato nel documento che si distribuisce.

Il Consiglio prende atto.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 13 luglio 2021 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni quattro, non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Mobrìci relaziona sull'istanza presentata il 16 luglio 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 15 luglio 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis), anzichè euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis). Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cesali relaziona sull'istanza presentata il 30 giugno 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 16 aprile 2020 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis). Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.6)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n.3)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.4)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.12)

(omissis)

Abilitazioni (n.3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.5)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.4)

(omissis)

Compiuta pratica (n.19)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n.11)

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 19 luglio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL – ASSOCIAZIONE AVVOCATI PER IL LAVORO del corso a partecipazione gratuita “Seminari di aggiornamento sul giudizio civile di Cassazione per Avvocati Giuslavoristi”, che si svolgerà nelle date del 22, 29 settembre e 6, 13, 19 ottobre 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

- Il Consigliere Conti, unitamente alle Commissioni di Diritto Penale e di Procedura Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il DDL penale, analisi della riforma: indagini, riti ed improcedibilità”, si svolgerà il 30 luglio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione di Diritto Penale). Introduce: Avv. Massimo Rossi (Foro di Siena). Relatori: Prof. Giorgio Spangher (Docente Emerito di Procedura Penale all'Università La Sapienza di Roma), Prof. Paolo Ferrua (Ordinario di Procedura Penale presso l'Università di Torino), Avv. Prof. Francesco Mazza (Docente di Diritto Penale presso l'Università di Cassino). Concludono: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione di Procedura Penale), Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione di Procedura Penale).

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'approvazione del Convegno con tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. Delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 156) richiedenti.

Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 68) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Voltaggio, Graziani e Canale, Coordinatori delle Commissioni di Diritto Tributario ed Esecuzioni Mobiliari, evidenziano una questione assai rilevante per gli Avvocati provocata da un recente interpello dell'Agenzia delle Entrate in materia di registrazione delle ordinanze di assegnazione in cui è parte "debitrice" l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Della questione si è occupata la Commissione di Diritto Tributario che, rimandando agli allegati che si distribuiscono, può essere così sintetizzata.

Nell'ultimo capoverso dell'interpello si sostiene che "secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, nell'ambito delle procedure di esecuzione l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione (del professionista) di crediti presso terzi, deve ritenersi comprensiva delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa. L'ordinanza in parola, infatti, comprende tutte le spese del procedimento esecutivo, e quindi anche dell'imposta di registro che deve essere assolta, in un momento successivo, nei confronti del fisco. L'importo della registrazione di che trattasi rientra nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso (diverso dall'agente della riscossione) ai sensi dell'art. 95 c.p.c. (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze n.15447 del 21 luglio 2020, n. 3720 del 14 febbraio 2020, n.26992 del 29 ottobre 2020). Per tutto quanto sopra esposto ritiene che l'esenzione dall'imposta di registro non si applichi ai provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione a conclusione del giudizio di opposizione proposto dal contribuente nei confronti dell'agente della riscossione".

Stravolgendo quanto affermato dalle segnalate ordinanze della Corte di Cassazione, l'A.d.E. vorrebbe far passare un principio che, se così fosse, azzererebbe il compenso in favore all'Avvocato liquidato da parte del Giudice dell'Esecuzione nelle procedure mobiliari presso terzi.

Infatti, nelle procedure esecutive presso terzi pendenti dinnanzi al Tribunale di Roma il compenso viene liquidato dal Giudice dell'Esecuzione sulla base di tabelle predeterminate dalla Sezione, per le procedure fino a Euro 1.000 lo stesso è pari a Euro 380 compresi esborsi, Spese Generali, contributo Cassa Avvocati, Iva e compensi successivi all'ordinanza e fino alla data del pagamento del terzo ove tempestivo.

Con un rapidissimo e semplicissimo calcolo, considerando che per la procedura esecutiva presso terzi fino a Euro 2.500 di valore, promessa nei confronti dell'A.d.E.-R, gli esborsi anticipati dall'Avvocati sono in totale di Euro 303,75, dei Euro 380 liquidati dal G.E., residuerebbero all'Avvocato, a titolo di compensi, soltanto Euro 76,25, importo comprensivo di Spese Generali, contributo Cassa Avvocati, Iva e compensi successivi all'ordinanza e fino alla data del pagamento del terzo ove tempestivo.

E, in tutto questo, da tempo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, interpellata dall'Avvocato creditore procedente ai fini del rimborso dell'imposta di registro già versata, si rifiuta di rimborsare al creditore procedente assegnatario l'imposta di registrazione, rispondendo che A.d.E.-R. è esente dal pagamento dell'imposta di registro e rivolgendo ad A.d.E. la richiesta di annullamento dell'avviso di liquidazione.

In tale situazione viene pregiudicato il diritto dell'Avvocato al giusto compenso per le sue prestazioni, quasi integralmente eroso dalle anticipazioni.

Chiede pertanto che il Consiglio si adoperi per fare presente tale inaccettabile sperequazione presso l'A.d.e.-R. e l'A.d.E. e presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari affinché, rispettivamente, le prime due risolvano la questione sotto il profilo tributario e la Sezione Esecuzioni Mobiliari nella liquidazione delle spese tenga conto, alla luce di quanto evidenziato, della entità degli esborsi che erodono la parte relativa ai compensi dell'Avvocati.

Il Consiglio si esprime in senso favorevole dando mandato ai Consiglieri Voltaggio, al Consigliere

Tesoriere Graziani e al Consigliere Canale, Coordinatori delle Commissioni di Diritto Tributario ed Esecuzioni Mobiliari interessate dalla questione, di aprire una fattiva interlocuzione con A.d.E.-R. e A.d.E. per la risoluzione del problema sotto il profilo tributario, e con il Presidente della Sezione Esecuzioni Mobiliari affinché le liquidazioni delle spese vengano aumentate nel loro ammontare, tenendo conto dei rilevanti esborsi che gravano sull'Avvocato e che alla luce delle evidenziate "onnicomprendività" erodono e rendono risibile il compenso dell'Avvocato per le sue prestazioni.

Il Presidente Galletti ed il Consigliere Carletti si astengono.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver avviato all'interno del gruppo, costituito di recente, nella Commissione Diritto del Mercato, a seguito del convegno tenutosi il 12 luglio 2021, presente il Presidente del Tribunale, Dott. Roberto Reali, sulle "Azioni di Risarcimento Danni Antitrust: Gli Effetti Delle Decisioni Delle Autorità Garanti della Concorrenza nel Giudizio Civile", che ha visto la partecipazione di numerosi Colleghi, la realizzazione di una iniziativa editoriale, per la quale chiede il patrocinio del Consiglio dell'Ordine, che sarà realizzata dalla Nuova Editrice Universitaria, sulla "*Tutela risarcitoria anti trust*".

Hanno aderito alla iniziativa, per l'istante, i Colleghi (omissis), consapevoli e ben lieti di rinunciare ai diritti di Autore, perché i proventi derivanti dalla vendita della pubblicazione vengano destinati alla promozione del progetto di educazione alla legalità denominato "Carcere, se lo conosci lo eviti" ideato dalla Cooperativa Sociale (omissis) per la prevenzione del fenomeno del bullismo fra i giovani e nelle scuole.

Il Consigliere Caiafa chiede la concessione del logo per l'iniziativa, senza oneri per l'Ordine.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Celletti, avendo ricevuto molteplici sollecitazioni dai Colleghi, chiede che il Consiglio verifichi i motivi della mancata corresponsione del reddito di ultima istanza, agli avvocati invalidi, che ne hanno diritto e che ne abbiano fatto domanda e che nel contempo si attivi perché tale contributo venga ai medesimi liquidato in tempi brevi, considerato il tempo intercorso.

Il Presidente evidenzia che la problematica è stata favorevolmente risolta nei giorni scorsi.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione che medio tempore è stato riconosciuto il contributo.

- Il Consigliere Celletti, considerata la concreta possibilità che lo stato emergenziale causa Covid 19, sia prorogato al 31 ottobre 2021, chiede al Consiglio di promuovere la riduzione del numero dei crediti formativi richiesti per l'anno in corso, facendosi portatore di tale istanza presso il Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio approva.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) - Avv. Paola (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio di esprimere un parere deontologico in merito alla possibilità per un avvocato di aprire "una sorta di sportello al cittadino, volto all'orientamento legale nel proprio quartiere per aiutare nelle scelte e nei percorsi da intraprendere", precisando che il detto servizio sarebbe assolutamente gratuito, con espresso divieto "per l'avvocato e per i suoi parenti e/o collaboratori di assumere incarichi".

L'avv. (omissis) fa presente che, sul sito di Roma Capitale, esisterebbe un servizio simile dall'aprile 2013, attualmente sospeso e chiede se, nell'ipotesi in cui esista una convenzione (sebbene dai rispettivi siti non risulti), "si potrebbe operare dichiarandola".

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Cerè,

osserva

l'attività di orientamento ai cittadini, per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, è svolta tramite appositi sportelli, istituiti esclusivamente dal Consiglio

dell'Ordine, ai sensi dell'art. 30 L. 247/2012 (Legge professionale) secondo cui:

- 1) ciascun Consiglio istituisce lo sportello del cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia;
- 2) l'accesso allo sportello è gratuito;
- 3) il Consiglio Nazionale Forense determina con il proprio regolamento le modalità di accesso allo sportello.

I tempi e modalità di accesso sono state definiti dal C.N.F. con il Regolamento n. 2/2013 del 19 aprile 2013 "Norme per la modalità di accesso allo Sportello del cittadino", pubblicato nell'apposita sezione del sito internet del C.N.F., dedicata ai regolamenti del C.N.F. per l'attuazione della legge di riforma forense (l. 247/2012) ed entrato in vigore il 4 maggio 2013.

L'art. 5 del detto regolamento, ai commi 4 e 5 enuncia testualmente:

"... 4) All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto: a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento; b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento. 5) I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello".

Lo Sportello fornisce informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; sulle formalità necessarie relative al conferimento dell'incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano; sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione nello Sportello saranno iscritti un elenco, nell'ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi, amministrativi; l'elenco è tenuto dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere di volta in volta aggiornato.

La normativa sopra citata mette in evidenza la scelta dell'ordinamento di prediligere lo strumento della convenzione tra Ordine degli Avvocati e Comuni o Associazioni di Volontariato, in modo da stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività di consulenza gratuita, nel rispetto dei doveri deontologici.

In ragione di ciò, soltanto l'Ordine degli Avvocati (e non il singolo appartenente all'Albo) ha la possibilità di stipulare convenzioni per l'apertura di sportelli gratuiti di orientamento e di informazione legale, con finalità di fornire un primo orientamento agli utenti.

Nella fattispecie in esame vengono, altresì, in rilievo le norme deontologiche di cui agli artt. 17 e 37 C.D.F.: l'art. 17 C.D.F. disciplina le modalità di informazioni che l'Avvocato può fornire sulla propria attività professionale, informazioni che devono essere "trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative", mentre l'art. 37 C.D.F. vieta l'accaparramento di clientela ed in particolare impone il divieto assoluto di acquisizione dei rapporti di clientela tramite procacciatore d'affari o agenzie o con comportamenti non conformi al decoro e alla correttezza professionale.

Infine, si precisa che, sotto il profilo ordinamentale e deontologico, non vi è un divieto per l'Avvocato di svolgere in forma totalmente gratuita la professione forense, laddove tale esigenza sia determinata ed ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali, salvo che la rinuncia al compenso non sia un espediente del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un accaparramento non consentito di affari futuri.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e pubblicazione dell'estratto.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.24) pareri su note di onorari.
(omissis)